REGOLAMENTO (CE) N. 511/96 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1996

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987; relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 334/96 [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano altresì a qualsiasi nomenclatura che riprenda la nomenclatura combinata anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da normative comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, per i motivi indicati nella colonna 3;

considerando che è opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere utilizzate dal titolare, per un periodo di 60 giorni, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [3];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella contenuta in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 della stessa tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di clsssificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzate a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

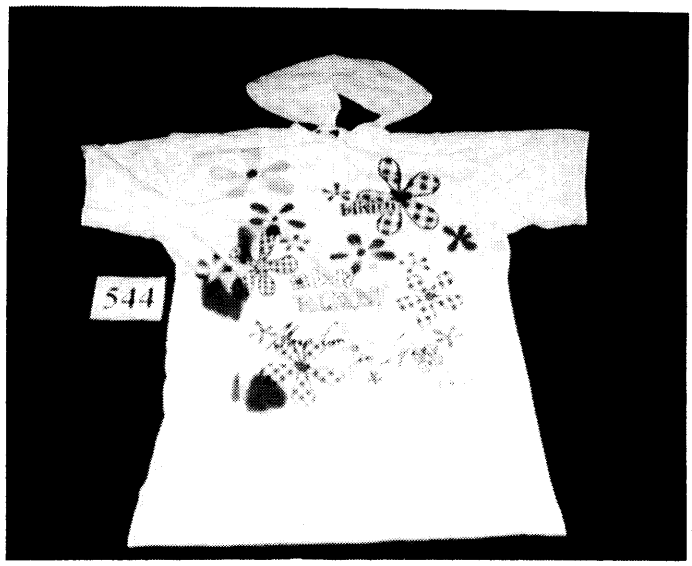
Membro della Commissione

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 1.
[3] GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Indumento in maglia (100 % cotone), leggero, ampio, destinato a ricoprire la parte superiore del corpo fino a mezza coscia. Presenta una scollatura rotonda con bordo a coste riportato che si sovrappone sul davanti lato sinistro su lato destro, maniche corte non aderenti, motivi stampati sul davanti, spacchi laterali e orlo alla base. L'indumento è munito inoltre di un cappuccio amovibile con abbottonatura alla scollatura. (abito intero da donna). (Vedi fotografia n. 544) (*)	6104 42 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, e dal testo dei codici NC 6104 e 6104 42 00. Tenuto conto del suo aspetto generale, quest'indumento è da considerare come abito intero da donna. La sovrapposizione del lato sinistro sul lato destro alla scollatura è puramente decorativa.
2. Assortimento di due indumenti realizzati con la stessa stoffa pieghettata leggera (100 % viscosa) con disegni stampati multicolori identici sui due indumenti, presentato per la vendita al minuto e composto da: a) un indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, che scende appena sotto il punto vita, a maniche corte, con una scollatura molto ampia senza apertura. L'indumento presenta anche elementi restringenti a livello della scollatura e all'estremità delle maniche. Dei fili di elastomero cuciti tutti a distanza di cm 2 all'interno dell'indumento dal petto sino alla vita rinforzano l'effetto di arricciature (smocks). (Blusa); b) un indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo sino a sopra il ginocchio, ampio, con un elemento restringente e una cinta scorrevole al punto vita (gonna).	6204 29 18	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 3 b) e 8 del capitolo 62, nonché dal testo dei codici NC 6204, 6204 29 e 6204 29 18.
3. Assortimento di due indumenti realizzati con una stoffa pieghettata leggera (100 % viscosa) con disegni stampati multicolori non identici sui due indumenti, presentato per la vendita al minuto e composto da: a) un indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, che scende appena sotto il punto vita, a maniche corte, con una scollatura molta ampia senza apertura. L'indumento presenta anche elementi restringenti a livello della scollatura e all'estremità delle maniche. Dei fili di elastomero cuciti tutti a distanza di cm 2 all'interno dell'indumento dal petto sino alla vita rinforzano l'effetto di arricciature (smocks). (Blusa); b) un indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo sino a sopra il ginocchio, ampio, con un elemento restringente e una cinta scorrevole al punto vita (gonna).	6206 40 00 6204 59 10	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 3 b) e 8 del capitolo 62, nonché dal testo dei codici NC 6204, 6204 59, 6204 59 10, 6206 e 6206 40 00. Tenuto conto che i componenti di questo assortimento presentano uno stile differente (per i disegni stampati non identici sui due indumenti), essi sono da classificare separatamente.

(*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.


544